

# Nuove regole di funzionamento del CONI

Publicata in Gazzetta la legge di conversione del DL 5/2021 sull'organizzazione del Comitato

/ Stefano COMELLINI e Giorgio PAPOTTI

Negli ultimi anni, il mondo dello sport è stato oggetto di scontri, anche assai aspri, che hanno contrapposto forze politiche e istituzioni sportive, nella comune consapevolezza della necessità di una profonda  **riforma**  del settore, ma anche nell'aperto contrasto sul ruolo rappresentativo e regolatore da attribuire al  **CONI** .

L'accesso dibattito risale a quando, con la L. n. [145/2018](#) (legge di bilancio 2019) la spa CONI Servizi, già ente strumentale del CONI, veniva denominata Sport e salute spa, sempre interamente partecipata dal MEF, ma con consiglio di amministrazione, fino ad allora designato dal CONI, da quel momento composto da membri di  **nomina governativa** . Inoltre, si stabiliva la  **riduzione**  del  **finanziamento**  al CONI per le sole spese relative al funzionamento, alle attività istituzionali, agli oneri relativi alla preparazione olimpica. La larga parte del finanziamento statale allo sport veniva da quel momento destinata a Sport e salute, per provvedere direttamente (in questo sostituendo il CONI) al finanziamento degli enti sportivi.

Dopo pochi mesi, il Parlamento emanava la L. 8 agosto 2019 n. [86](#), anch'essa poco gradita alle massime istituzioni sportive, con la quale si delegava al Governo una specifica normazione dell' **ordinamento sportivo** . La delega avrebbe dovuto essere esercitata entro il 31 agosto 2020, termine poi prorogato per l'emergenza pandemica al 28 febbraio 2021.

Proprio allo scadere della delega, il Governo ha emanato cinque distinti decreti legislativi, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, tutti datati 28 febbraio 2021, in attuazione rispettivamente degli [artt. 5-9](#) della L. n. 86/2019; peraltro, lasciando il tema delle  **attribuzioni del CONI**  a uno specifico decreto legge, il n. [5/2021](#), la cui legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (L. 24 marzo 2021 n. 43).

Il DLgs. n. [36/2021](#) riguarda il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di  **enti sportivi**  professionistici e dilettantistici, nonché la nuova disciplina del lavoro sportivo (si veda "[Differita a luglio 2022 l'applicazione delle nuove norme sul lavoro sportivo](#)" del 25 marzo 2021).

Il DLgs. n. [37/2021](#) disciplina i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di  **agente sportivo** .

Il DLgs. n. [38/2021](#), abrogando la sparsa precedente normativa, ha ricondotto a un unico provvedimento la disciplina relativa alla realizzazione e all'ammodernamento degli  **impianti sportivi** , compresi quelli scolastici. Il decreto troverà poi attuazione con un "Regolamento unico" delle norme tecniche di sicurezza per la

costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

Con il DLgs. n. [39/2021](#), recante  **semplificazione**  di  **adempimenti**  relativi agli  **organismi sportivi** , si è affidata ([art. 4](#)) al Dipartimento per lo sport, struttura presso la Presidenza del Consiglio, la tenuta, per il tramite di Sport e Salute, del "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche", con automatica "trasmigrazione" nello stesso degli enti sportivi già inseriti nel cessato Registro CONI ([art. 12](#)). Viene inoltre prevista per le associazioni sportive una procedura semplificata di acquisto della personalità giuridica in virtù della sola iscrizione nel Registro ([artt. 7 e 14](#)).

Da ultimo, il DLgs. n. [40/2021](#) prevede una analitica disciplina in materia di sicurezza nelle discipline  **sportive invernali** , derivante da una profonda rivisitazione e implementazione della L. n. [363/2003](#) pressoché integralmente abrogata.

Tuttavia, che l'atmosfera intorno ai temi oggetto dei decreti delegati non si sia ancora quietata è dimostrato dal differimento – su pressante richiesta del mondo sportivo che verosimilmente confida in modifiche dei testi prima della loro efficacia – dell'entrata in vigore degli stessi al  **1° gennaio 2022** , fatta eccezione per le disposizioni relative al lavoro sportivo ([artt. 25-30, 32-37](#) DLgs. n. 36/2021) rimandate addirittura al 1° luglio 2022 a opera del decreto "Sostegni" ([art. 30](#) del DL n. 41/2021).

D'altro canto, il tema assai delicato della organizzazione e funzionamento del  **CONI**  è uscito dal sistema della delega per essere oggetto – su precisa sollecitazione anche del CIO – del DL n. [5/2021](#), conv. L. 24 marzo 2021 n. [43](#).

Il provvedimento è stato emanato – si legge nella premessa – per la straordinaria necessità e urgenza di assicurare, sotto il profilo formale e sostanziale, la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del CONI, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica, anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo. Di qui, la previsione per l'espletamento dei compiti relativi al funzionamento e alle attività istituzionali del CONI di una  **propria dotazione organica**  e di  **beni strumentali** , nonché la possibilità di regolare con Sport e Salute lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI con appositi contratti di servizio ([art. 1](#)). Proprio su quest'ultimo punto, riguardo alla determinazione delle diverse competenze e dei rapporti tra CONI e Sport e salute è ragionevole attendersi ulteriori frizioni tra i due enti.